



**SEGRETERIA GENERALE**

**Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.**

n. 12 del 24/03/2014

## **AFFARI GENERALI**

**L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la relazione sulle attività svolte nel 2013.**

La Relazione annuale A.N.AC, predisposta in base all'articolo 13 del D.lgs. n. 150/2009, descrive le attività svolte nel 2013, con riguardo alle ultime novità legislative ed ai relativi problemi applicativi in merito soprattutto alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e integrità, alla performance ed alla qualità dei servizi pubblici.

L'Autorità, infine, propone una valutazione dei risultati raggiunti ed prospetta le iniziative da adottare nel 2014.

Fonte: A.N.AC del 18/03/2014

**Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: parere in merito al calcolo del quorum valido per le sedute del Consiglio Comunale.**

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del quorum previsto per la validità delle sedute nel Consiglio comunale, con particolare riguardo al problema se nel quorum debba o meno essere computato anche il Sindaco.

Fonte: Ministero dell'Interno del 18/03/2014

**Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, direttiva 9 gennaio 2014 recante "Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014.**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della direttiva 9 gennaio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione si dà il via al pagamento dell'indennizzo da ritardo nei procedimenti avviati ad istanza di parte per i quali sussiste un obbligo della P.a. di pronunciarsi, con l'esclusione delle ipotesi dei concorsi, di quelle di silenzio assenso e silenzio rigetto e dei casi di denuncia di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) .

Il pagamento dell'indennizzo da ritardo è dovuto anche nel caso in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento scusabile e astrattamente lecito dell'Amministrazione.

La disposizione è applicabile ai procedimenti avviati successivamente o contestualmente al 21 agosto 2013, data della teorica applicazione della direttiva, e sarà valida per 18 mesi e confermabile a seguito di monitoraggio sulla sua effettiva applicazione.

La misura dell'indennizzo è liquidata dall'amministrazione precedente e la somma dev'essere corrisposta in modo automatico e forfettario: l'attività istruttoria sarà circoscritta alla verifica della violazione del termine di conclusione del procedimento, senza la necessità di considerare altri elementi.

Se il titolare del potere sostitutivo non dovesse emanare il provvedimento nel termine né provvedesse alla liquidazione delle somme previste, l'istante potrà far ricorso al giudice amministrativo o chiedere l'ingiunzione di pagamento poiché il pagamento dell'indennizzo da ritardo non fa comunque venir meno l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato, il ricorrente dovrà versare una somma da 2 a 4 volte il contributo unificato.

Questa nuova fattispecie è diversa quella del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla P.a.: infatti l'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno causato dal comportamento colposo o doloso della P.a. con un nesso di causalità tra il danno subito e la condotta posta in essere dall'Amministrazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 77 del 19/03/2014 pag. 39

**Dipartimento della Funzione Pubblica: pubblicato il testo della circolare n. 1/2014 sulla trasparenza, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.**

La circolare n. 1/2014 fornisce alle amministrazioni un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione dei dati, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle pubbliche amministrazioni.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica del 20/03/2014

**Il Ministero Funzione Pubblica ha emanato la circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 33/2013 in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicazione dei dati.**

La circolare chiarisce che i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza, previsti dal decreto legislativo 33/2013, sono le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici nazionali, le società

partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate "limitatamente alle attività di pubblico interesse" ed anche agli enti privati in controllo pubblico, come associazioni o fondazioni. Fanno eccezione le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentari.

Enti e società partecipate, come le Pa, sono tenuti a pubblicare sui portali tutte le informazioni che riguardano l'organizzazione e le attività rivolte alla cura degli interessi pubblici.

Sono tenuti ad adottare il Piano triennale della trasparenza ed a nominare il responsabile, a pubblicare la situazione patrimoniale del presidente e dei componenti dei Cda designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento, sono soggetti agli obblighi di pubblicità per gli incarichi conferiti a dirigenti, consulenti e collaboratori, per l'erogazione di contributi e sussidi a terzi, per le procedure di concorso finalizzate alle assunzioni e per gli appalti.

Oltre a ciò, gli enti e le società partecipate sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle loro partecipazioni in altri enti "di secondo grado".

Fonte: Italia Oggi n. 68 del 21/03/2014 pag. 28

### **Ddl Delrio sulle Province: il 25 marzo prossimo il testo sarà esaminato a Palazzo Madama.**

Il nodo fondamentale per lo sblocco del Ddl Delrio è stata la concessione del Governo alla richiesta di lasciare in carica per un anno, quindi per tutto il 2014, i Presidenti di Provincia così come i commissari già in carica. Resta da definire chi sceglierà i Sindaci delle città metropolitane, se la sola città o anche i Comuni che compongono l'area metropolitana.

Entro dieci giorni, inoltre, sarà pronto il Ddl costituzionale per l'abolizione del Senato e la riforma del titolo V della Costituzione. Governatori e Sindaci, al riguardo, hanno presentato un documento al Governo con alcune richieste importanti: "un sistema ad elezione indiretta in proporzione alla popolazione su base regionale dei rappresentanti di Regioni, Città metropolitane e Comuni a cui aggiungere una rappresentanza di diritto dei presidenti di Regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione" e l'eliminazione di 21 componenti di nomina del Presidente della Repubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 79 del 21/03/2014 pag. 22

### **A.N.AC ha posto in consultazione il testo della nuova delibera concernente il regime delle dichiarazioni sull' insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013.**

Prima dell'adozione definitiva del provvedimento, l'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso la bozza della delibera, approvata nella seduta del 13 marzo 2014, sottoponendola a consultazione pubblica insieme all'allegato 1 alla delibera, recante il modello per la segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione di presunte violazioni delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013.

Fonte: A.N.AC del 21/03/2014

**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".**

Il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", cosiddetto "jobs act", approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo scorso, contiene, tra l'altro, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato. L'articolo 4 del D.L. n. 34/2014 reca disposizioni per la semplificazione e la "smaterializzazione" del documento di regolarità contributiva (DURC).

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 21/03/2014

**Corte di Cassazione - Sezioni unite civili, ordinanza n. 5805/2014, in materia di giurisdizione sulle procedure di dissesto guidato degli enti locali.**

A seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo per conto della Sezione di controllo della Corte dei Conti Sicilia relativamente al dissesto guidato di due Comuni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso l'ordinanza n. 5805 del 13 marzo 2014, nella quale si afferma che spetta alle Sezioni riunite della Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'impugnazione, da parte dell'amministrazione comunale, della deliberazione con cui la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti ha accertato la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dello stesso Comune.

Di conseguenza risulta che, in materia di giurisdizione sull'impugnazione delle delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che determinano il dissesto di un ente, la giurisdizione è così stabilita:

- per le delibere di mancata approvazione dei piani di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-quater del TUEL la giurisdizione appartiene, così come previsto dalla legge, alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in composizione speciale;

- per le delibere che concludono negativamente la procedura di dissesto guidato, la giurisdizione è stata definitivamente assegnata alle stesse Sezioni riunite della Corte dei Conti, a conferma di quanto le stesse avevano già assunto il 26 febbraio scorso.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 82 del 24/03/2014 pag. 32

**Ministro dell'Interno, decreto 20 marzo 2014 : fissata in domenica 25 maggio 2014 la data di svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei relativi Consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario.**

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 giugno. Il decreto 20 marzo 2014 tiene conto dei principi di riduzione della spesa pubblica in quanto prevede che si svolgano, nella stessa data delle elezioni europee, le altre consultazioni elettorali previste nel corso dell'anno.

Fonte: Ministero dell'Interno del 24/03/2014

## **Audizione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 21 marzo scorso presso le Sezioni Riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati Corte dei Conti sul disegno di legge di conversione del D.L. 16/2014**

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in audizione presso le Commissioni Riunite Bilancio e Finanze della Camera sul Ddl "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche A.C. 2162", ha evidenziato le novità introdotte dal decreto 16/2014 e le criticità che caratterizzano la finanza comunale.

Fonte: Corte dei Conti del 24/03/2014

## **Autorità Nazionale Anti Corruzione Rapporti : Rapporti di monitoraggio sulla trasparenza dei grandi Comuni - 2013**

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a seguito delle attività di verifica condotte per controllare l'attuazione della delibera n. 71/2013 sull'assolvimento di alcuni significativi obblighi di trasparenza, ha redatto i Rapporti di monitoraggio effettuati sui siti istituzionali dei quindici grandi Comuni rappresentativi delle grandi aree urbane del territorio nazionale.

All'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/> è possibile consultare i Rapporti sulla trasparenza delle città di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Fonte: A.N.AC del 24/03/2014

## **APPALTI, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 5 marzo 2014 : la responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 si applica anche nei casi in cui il committente dell'appalto di servizi sia un ente pubblico.**

La responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 si applica anche nei casi in cui il committente dell'appalto di servizi sia un ente pubblico, quanto meno per i periodi precedenti all'approvazione del D.L. n. 76/2013, fino a luglio 2013.

Nel caso di specie la Corte ha respinto l'appello di un ente pubblico, committente nell'ambito di un appalto di servizi, condannato in primo grado al pagamento delle differenze retributive e del Tfr dei dipendenti dell'appaltatore, in solido con quest'ultimo.

La Corte ha escluso la possibilità di applicare alla fattispecie in oggetto la riforma prevista dall'art. 9 del D.L. n. 76/2013 che, dopo aver esteso il regime di solidarietà tra appaltatore e committente ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 anche ai trattamenti retributivi dei lavoratori autonomi, esclude l'applicabilità di tale regime ai contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni pubbliche.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 77 del 19/03/2014 pag. 38

**L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato il modello di disciplinare per gli affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari ( bando-tipo n. 1/2014).**

Il Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 è stato elaborato dall'AVCP sulla base dell'art. 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti e rappresenta una guida alla predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti.

Nel documento si è tenuto conto delle osservazioni degli operatori del settore formulate nella recente consultazione pubblica e del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il bando- tipo regola gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari, valorizzando la componente progettuale e qualitativa delle imprese mediante l'aggiudicazione del contratto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando- tipo riproduce le clausole tassative di esclusione e fornisce varie indicazioni anche sulla definizione dei requisiti di partecipazione e sulle modalità di presentazione delle offerte.

Le stazioni appaltanti hanno 12 mesi di tempo per formulare osservazioni e commenti.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 19/03/2014

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 marzo 2014 n. 1349 in materia di diritto di accesso nei confronti di un contratto di appalto, da parte di una ditta seconda classificata, per far valere inadempienze dell'aggiudicataria, nel caso in cui il bando, in caso di inadempienza della ditta appaltatrice, escluda l'affidamento al concorrente posto nella seguente posizione di graduatoria ( inammissibilità per difetto di legittimazione attiva).**

Il Consiglio di Stato ha affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso proposto per ottenere copia del contratto di appalto proposto dalla ditta classificata seconda nella graduatoria, al fine di verificare eventuali inadempimenti posti in essere dalla ditta appaltatrice, nel caso in cui il capitolato di gara, nel contemplare la possibilità dell'esecuzione in danno in caso di inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, non ne dispone l'affidamento al concorrente posto nella seguente posizione di graduatoria, ma si limita a prevedere la facoltà dell'Amministrazione di conferirlo ad "altra impresa"

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel caso di specie, la lex specialis non prevedeva, in caso di inadempienze contrattuali, una facoltà di sostituzione dell'aggiudicataria mediante scorrimento della graduatoria, ma al contrario, nel disporre l'applicazione dell'istituto dell'esecuzione in danno, poneva sullo stesso piano tutti gli operatori del settore che possano aspirarvi.

L'art. 6 del bando circoscriveva la possibilità dello scorrimento della graduatoria al caso della decadenza dell'aggiudicazione, e quindi entro il perimetro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, senza poter dunque fondare la pretesa del concorrente rimasto soccombente in gara a svolgere un sistematico controllo ab externo sull'esecuzione degli altrui obblighi contrattuali lungo tutta la durata dell'appalto.

**TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER , sentenza 18 marzo 2014 n. 2952 in materia di revisione dei prezzi in contratti di forniture o servizi ad esecuzione periodica o continuativa e di disciplina prevista dall'art. 115 del d.lgs. n. 163 / 2006, con riguardo al dovere della P.A. di attivare il procedimento di verifica e di svolgere la necessaria istruttoria.**

Con l'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica"), la legge ha voluto munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. Infatti per l'appaltatore risulta ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata e per la stazione appaltante risulta diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione divenuta per l'appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362, T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 13 settembre 2013, n. 1926).

L'attivazione del procedimento di verifica e lo svolgimento della necessaria istruttoria del meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica, previsti dall'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, costituiscono un preciso e inderogabile dovere per la stazione appaltante. Ad essa , infatti, non è consentito eludere tale dovere con espedienti diversi, per prendere tempo e per evitare ulteriori esborsi di denaro, in una fase di grave crisi economica che ha colpito anche gli enti erogatori di servizi pubblici, disattendendo la disamina delle richieste di revisione prezzi della ditta esecutrice dell'appalto.

L'art. 115 del d.lgs. citato, infatti, ha carattere di norma imperativa e non può quindi essere derogato dalla stazione appaltante, che è tenuta ex lege ad effettuare, alle singole scadenze prescritte, la verifica dell'eventuale mutamento dei prezzi dei materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto (Cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 25 ottobre 2012, n. 1944).

## **COMMERCIO**

**Corte Costituzionale, sentenza 14 marzo 2014, n. 49: non spetta alle Regioni ed ai Comuni, ma allo Stato fissare eventuali limitazioni per l'esercizio del commercio ambulante sulle aree demaniali marittime.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato illegittime due leggi della Regione Veneto, la n. 55/12 e la n.8/13 che prevedevano, la prima che nessun venditore ambulante poteva essere titolare di posteggi in più Comuni e la seconda che i Comuni stabilivano annualmente contingenti di posteggi per diverse tipologie merceologiche la cui durata poteva variare tra i 7 e i 12 anni e la priorità spettava agli ambulanti con il maggior numero di presenze pregresse.

Nel primo caso rileva che l'art. 19 del D.Lgs. n. 59/2010, che ha attuato la Direttiva Servizi Europea, prevede, che l'autorizzazione per il commercio itinerante abilita all'esercizio per tutto il territorio nazionale.

Nel secondo, rileva che non possono essere posti vincoli all'accesso all'attività, perché in contrasto con la Direttiva Europea, ed inoltre è attinente alla tutela della concorrenza ed è quindi di competenza esclusiva dello Stato.

Secondo la Corte, il fatto che le spiagge costituiscono risorse scarse e fragili, sulle quali confluiscono interessi privati e pubblici rilevanti, giustifica il mantenimento alla Regione del potere di fissare i contingenti di nulla osta, ma non quello di fissare i criteri di priorità per l'assegnazione agli operatori.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 77 del 19/03/2014 pag. 39

## **CONTABILITA' E BILANCIO**

### **Ddl sui pagamenti dei debiti della p.a.: consentito il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio per evitare il dissesto.**

Tra le novità contenute nel disegno di legge sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, l'art. 4 include fra i debiti fuori bilancio, per i quali può essere richiesta l'anticipazione ex D.L. n. 35/2013, anche quelli contenuti nel piano finanziario pluriennale.

Gli enti locali che, per l'esercizio 2014, hanno presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario (ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000) hanno le possibilità di proporre un nuovo piano di riequilibrio entro novanta giorni dalla comunicazione del diniego precedentemente deliberata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Questa possibilità è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione, sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Nelle intenzioni del legislatore si vuole consentire il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio al fine di evitare il dissesto; l'art. 7 del ddl, inoltre, aumenta da 100 a 300 milioni di euro lo stanziamento a favore dei casi riguardanti le procedure di dissesto in corso.

Fonte: Italia Oggi n. 65 del 18/03/2014 pag. 29

### **La bozza di disegno di legge contro i ritardi dei pagamenti delle PA riscrive la norma vigente che disciplina il fondo svalutazione crediti.**

La nuova norma prevede che gli enti territoriali dovranno accantonare già nel rendiconto 2013 un fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo almeno pari al 25% dei residui attivi del titolo 1 e 3 aventi un'anzianità superiore a 5 anni.

Sono confermate le possibilità di deroga previo parere motivato dei revisori per l'esclusione dalla base di calcolo dei residui attivi in riferimento ai quali i responsabili dei servizi abbiano certificato la sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Il fondo svalutazione è utilizzato secondo le modalità previste dal principio della competenza finanziaria potenziata applicato in fase di sperimentazione di cui al Dlgs n. 118/11.

Per il bilancio di previsione 2014, si prevede che gli enti vi dovranno inserire il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'importo determinato secondo le regole della sperimentazione dell'armonizzazione contabile, anticipando di fatto la riforma.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 82 del 24/03/2014 pag. 32

**Entro il 30 giugno 2014, gli enti che nel 2013 adottavano i principi previsti dal D.Lgs. n.118/2011 devono redigere il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica.**

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato stabilisce i criteri per individuare gli organi rientranti nell'area di consolidamento, limitando le esclusioni alle situazioni irrilevanti o per le quali la ricerca dei dati sarebbe antieconomica.

L'inserimento di società all'interno del gruppo può contribuire a produrre conseguenze rilevanti in quanto a responsabilità civile e penale.

Si rafforza la responsabilità, anche patrimoniale, derivante dalla gestione societaria e imprenditoriale delle proprie partecipate. Chi esercita i poteri di coordinamento risponde in solido di eventuali danni a reddito e valore patrimoniale.

Gli indirizzi strategici ed operativi del gruppo amministrazione pubblica vanno definiti nel DUP, il documento unico di programmazione, nel quale dovranno essere indicate le linee di mandato dell'amministrazione capogruppo, anche in riferimento alla gestione dei servizi pubblici esternalizzati e agli indirizzi di voto da fornire ai propri rappresentanti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 82 del 24/03/2014 pag. 32

**Con l'entrata in vigore del nuovo decreto sui pagamenti dei debiti delle PA, prevista per il mese di luglio 2014, arriveranno nuovi obblighi per gli enti, ma anche strumenti per potenziare il monitoraggio e prevenire i ritardi dei pagamenti.**

Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adottare il registro delle fatture al fine di protocollare appena arrivano le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, per somministrazioni, forniture e prestazioni professionali; entro 10 giorni, le fatture dovranno essere annotate, con numerazione progressiva, nel registro fatture con relativo numero di protocollo, i riferimenti fiscali, la scadenza, l'impegno di spesa, l'eventuale rilevanza a fini Iva e se presenti il CIG e il CUP. Sarà vietato usare protocolli differenziati per settore.

In secondo luogo, le PA dovranno allegare al rendiconto un prospetto riepilogativo attestante i pagamenti fatti oltre la scadenza dei termini previsti per legge ed il tempo medio dei pagamenti stessi.

Per tutti gli enti che sfiorano i tempi di pagamento, ad esclusione di quelli del SSN, oltre 30 giorni o 60 nel 2014 scatterà, dall'anno successivo, la sanzione del blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipologia contrattuale, oltre al divieto di stipulare contratti elusivi con privati o di procedere a stabilizzazioni.

Inoltre dovranno essere comunicati nella piattaforma elettronica di certificazione dei crediti, entro il 15 di ogni mese, i crediti certi, liquidi ed esigibili scaduti, per i quali, cioè, è già scattato l'obbligo di mora.

Il nuovo decreto sui pagamenti della PA prevede novità anche per quanto riguarda la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità: la riduzione, infatti, è ripartita solo fra gli enti rispettosi dei tempi di pagamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 82 del 24/03/2014 pag. 32

## FISCO E TRIBUTI

**Nella gestione della Tari, i Comuni stanno provando a riutilizzare la norma del 2013 che permetteva di misurare gli acconti del tributo sui rifiuti in base a quanto pagato da ogni utenza nell'anno prima.**

Poiché manca una norma ponte per il passaggio dalla Tares, o Tarsu/Tia ancora in vigore, alla Tari, la maggior parte dei Comuni italiani sandranno al voto amministrativo di maggio con la prospettiva di allungare ulteriormente i tempi di approvazione dei tributi 2014.

Le contorsioni della Tari, infatti, rischiano di creare un nuovo buco negli incassi dopo quello sfiorato lo scorso anno.

I Comuni, quindi, stanno provando a riutilizzare la norma del 2013 che permetteva di misurare gli acconti del tributo sui rifiuti in base a quanto pagato da ogni utenza nell'anno prima.

L'ultima novità in materia di Tari è l'esenzione totale, stabilita dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, per i rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avvia autonomamente al recupero, risolvendo in questo modo la problematica creata dalla Legge di stabilità 2014, che per questi rifiuti aveva previsto sia l'esenzione, sia la possibilità di sconti da parte del Comune.

In ogni modo dovranno essere riesaminati tutti i piani finanziari perché è vero che non viene meno l'obbligo di copertura semi-integrale dei costi del servizio, ma si riduce drasticamente il numero di coloro che sono obbligati al pagamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 76 del 18/03/2014 pag. 35

**Il Decreto Legge n. 16/2014 ha esteso a Tari e Tasi la procedura, già prevista per l'Imu, sui versamenti fatti per errore al Comune o allo Stato: il Comune si attiva per il riversamento.**

L'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 16/2014 prevede che siano estese a tutti i tributi locali le procedure relative ai versamenti fatti per errore al Comune o allo Stato ed ai successivi riversamenti/rimborsi, già previsti dalla Legge n. 147/2013 (comma 722) per l'Imu,.

Da ciò deriva che, se un contribuente versa per errore la Tasi o la Tari ad un Comune diverso da quello competente ad incassare le somme oppure indica nel modello F24 o nel bollettino di ccp un codice errato, non può essere sanzionato e non deve pagare gli interessi all'ente che non ha incassato le somme dovute.

Il contribuente, inoltre, non è tenuto a presentare istanza di rimborso per poi versare il tributo al Comune competente, perché in base alle nuove norme spetta al Comune incompetente riversare le somme all'ente creditore.

La procedura prevede che il Comune che viene a conoscenza del versamento errato, anche senza la segnalazione da parte del contribuente stesso, deve attivarsi d'ufficio per il riversamento delle somme indebitamente percepite.

Inoltre, le procedure per il rimborso al contribuente delle somme pagate in misura superiore a quanto dovuto sono estese ai nuovi tributi; in questo caso il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune anche se una parte del tributo è di spettanza statale.

Fonte: Italia Oggi n. 68 del 21/03/2014 pag. 38

**In attesa che vengano definiti i codici tributo relativi alla Tari ed alla Tasi, i Comuni stanno definendo i nuovi regolamenti e aggiornando quelli esistenti per l'Imu.**

I Comuni devono provvedere all'adempimento entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, il 30 aprile prossimo, salvo proroghe.

Per quanto riguarda i regolamenti, è possibile adottare un unico provvedimento per la luc o più provvedimenti con la massima flessibilità, in base alla nota Mef n. 4033/2014.

In merito alla loro allocazione a bilancio, si ritiene che i tre tributi vadano classificati in modo differenziato: la Tari tra le tasse (Titolo I, categoria 2), l'Imu tra le imposte (Titolo I, categoria 1), mentre non è chiara la sorte della Tasi. Per quest'ultima, tuttavia, sembra prevalente la natura di imposta.

Fonte: Italia Oggi n. 68 del 21/03/2014 pag. 35

## **GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Legge di Stabilità 2014: consentita la rivalutazione dei beni d'impresa con esclusione dei beni merce, fermo restando che devono essere rispettate le categorie omogenee di cui all'art. 4 del D.M. n. 162/2001.**

L'art. 1, commi 140- 147 della L. n. 147/2013, consente la rivalutazione dei beni d'impresa, esclusi i beni merce, a patto che avvenga rispettando le categorie omogenee di cui all'art. 4 del D.M. n. 162/2001.

I fabbricati si suddividono in:

- strumentali per natura, categoria a cui appartengono, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Tuir, gli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E a prescindere dal loro utilizzo;
- strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del possessore: si differenziano dai primi perchè prescindono dalla classificazione catastale, essendo determinante l'utilizzo del bene stesso, e per questo possono rientrarvi anche gli immobili abitativi, purchè utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa;
- non strumentali, classificati nella categoria A e non utilizzati direttamente per l'attività d'impresa, per i quali si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 90 del Tuir, che sanciscono l'irrelevanza delle risultanze contabili e la partecipazione al reddito d'impresa secondo quelle catastali.

Riguardo alla rivalutazione di tutti questi immobili, l'art. 4 del D.M. n. 162/2001 prevede che essa debba avvenire per tutti i beni che appartengono alla stessa categoria, che devono quindi essere tutti rivalutati.

Per quanto attiene ai soli immobili strumentali, è possibile distinguere tra quelli per natura e quelli per destinazione per cui, a parità di classificazione catastale, è necessario individuare in quale categoria collocare gli stessi beni.

L'individuazione della categoria omogenea deve avvenire alla data in cui è eseguita la rivalutazione e quindi alla chiusura dell'esercizio 2013.

Fonte: Italia Oggi n. 67 del 20/03/2014 pag. 34

**DPCM 22 gennaio 2014, Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo scorso, definisce i poteri derogatori di Sindaci e Presidenti delle province che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.**

Al fine di attuare le misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche , di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il Governo ha previsto, per tutto il 2014, l'assegnazione di poteri derogatori a Sindaci e Presidenti di provincia.

Sarà possibile consegnare i lavori all'impresa prescelta senza attendere il termine di 35 giorni dopo l'aggiudicazione, non sarà necessario procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, nè documentale, nè tramite AvcPass e tutti i termini di gara saranno ridotti del 50%.

Sarà inderogabile il termine di 30 giorni per arrivare alla stipula del contratto.

Il DPCM precisa che le risorse assegnate per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

Fonte: Italia Oggi n. 67 del 20/03/2014 pag. 35

**La Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sta ultimando l'esame del Disegno di Legge Delrio "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (AS 1212).**

Il disegno di legge è già calendarizzato per i lavori dell'Aula martedì 25 marzo, con approvazione finale mercoledì 26 marzo alle ore 18.

Tra le novità introdotte, sia per le Province che per le Città Metropolitane, si segnala la proroga dei Presidenti di Provincia ed, a titolo gratuito, delle Giunte fino al 31 dicembre 2014.

## **PERSONALE**

**INPS, messaggio n 3116 del 6 marzo 2014 in materia di trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici .**

Con messaggio n. 3116/2014, l'I.N.P.S. ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

Per la pensione di vecchiaia, i requisiti anagrafici e contributivi sono quelli già in vigore alla data del 31.12.92. Per la pensione anticipata del personale non vedente valgono gli stessi requisiti previsti dal Decreto Legge n. 201/2011 per la generalità dei lavoratori.

Fonte: INPS del 18/03/2014

**Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, deliberazione n. 200 del 12 marzo 2014: parere in materia di trattamento accessorio.**

La Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, ha reso un parere relativo all'assoggettamento dei fondi per salario accessorio dei dipendenti, comprensivi di compensi professionali di avvocatura non derivanti da condanna alle spese di controparte, ed ai limiti previsti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

Fonte: Corte dei Conti del 18/03/2014

**ARAN: guide operative in materia di permessi brevi, permessi retribuiti e aspettativa per motivi sindacali.**

L'Aran ha pubblicato guide e manuali operativi per gli enti locali in materia di permessi brevi e permessi retribuiti, di aspettativa per motivi sindacali e di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro.

Fonte: ARAN del 19/03/2014

**Funzione Pubblica, circolare n. 3 del 18 marzo 2014: illustrate le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 in materia di limiti alle retribuzioni e divieto di cumulo con le pensioni.**

La Funzione Pubblica precisa che il tetto ai trattamenti economici dei dipendenti pubblici ammonta, nel 2014, a 311.659 euro e comprende tutti i compensi della p.a., esclusi i compensi occasionali, cioè quelli non superiori a 5mila euro e relativi a rapporti di durata fino a 30 giorni nell'anno solare. Tale limitazione retributiva si applica anche al personale di authority ed amministrazioni non statali.

Quanto al divieto di cumulo pensione-reddito, introdotto dalla Legge di stabilità, il Dipartimento specifica che esso si applica a tutte le pensioni, escluse quelle integrative, e compresi i vitalizi elettivi. A tal fine, all'atto dell'assunzione o del conferimento d'incarico, gli interessati sono tenuti a rilasciare un'autodichiarazione contenente l'indicazione della pensione eventualmente in godimento, al netto del contributo di solidarietà; in assenza, l'incarico non può essere perfezionato.

Fonte: Italia Oggi n. 67 del 20/03/2014 pag. 35

**L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, ha in parte anticipato il Piano per la spending review presentato nei giorni scorsi dal Commissario Cottarelli, prevedendo misure a carico degli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.**

Qualora Regioni ed Enti locali accertino di aver attribuito ai propri dipendenti somme in violazione dei limiti di spesa ammissibili, devono elaborare un piano graduale di riduzione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per recuperare gli esborsi illeciti; in secondo luogo, sono obbligati ad attivare misure di contenimento della spesa di personale come già previsto dal D.L. n. 95/2012 per le amministrazioni statali. A tal fine, gli enti locali devono adottare misure di razionalizzazione e riorganizzazione. Ma non essendo stato adottato il DPCM contenente i criteri per la riduzione del personale, come previsto dal D.L.

n. 92/2012, il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 ha previsto l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche entro il rapporto dipendenti/popolazione residente.

Fonte: Italia Oggi n. 68 del 21/03/2014 pag. 37

### **Al Dipartimento della Funzione Pubblica comincia a prendere forma il nuovo piano di riforma dell'amministrazione attraverso il ridisegno delle strutture amministrative e l'attivazione effettiva della mobilità.**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta predisponendo il nuovo piano di riforma dell'amministrazione attraverso il ridisegno delle strutture amministrative e l'attivazione effettiva della mobilità, mentre la questione degli esuberanti e l'ipotesi di un blocco totale del turn over rimangono in secondo piano. Dai censimenti Aran si ricava che negli anni scorsi la mobilità è sempre rimasta inattuata e non è mai stata presa seriamente in considerazione come strumento di riorganizzazione della P.a.

Il commissario Cottarelli, invece, nei giorni scorsi ha incentrato l'attenzione proprio sulla mobilità come mezzo di risparmio, anche se è comunque destinato ad incontrare un notevole ostacolo rappresentato dal trattamento economico di chi si sposta.

La mobilità, infatti, è suddivisa in due tipologie: quella volontaria che può portare ad un abbassamento dello stipendio, e quella obbligatoria che prevede il mantenimento dello stipendio di partenza. Più che sui singoli stipendi, quindi, i progetti di riorganizzazione legano gli obiettivi alle prospettive di ridisegno e snellimento delle strutture, ridefinendo anche le parti accessorie dello stipendio dei dirigenti, dalla posizione al risultato e legando quest'ultimo ad una valutazione che in realtà non è mai stata avviata. L'obiettivo di risparmio affidato alla P.a. è di tre miliardi e se si riuscisse a superarlo si renderebbero disponibili risorse per far ripartire i contratti o per consentire il ricambio generazionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 82 del 24/03/2014 pag. 3

## **PERSONALE /CONCORSI**

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 13 marzo 2014 n. 1168 1: illegittimità del conferimento ad un professionista esterno dell'incarico di predisporre gli atti di una procedura concorsuale per l'assunzione di personale ed illegittimità della previsione del tema della prova scritta nel bando di concorso per violazione del principio dell'anonimato delle prove scritte.**

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo, per violazione dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il decreto sindacale con il quale è stato conferito ad un professionista privato l'incarico per la realizzazione e la gestione di quattro concorsi per il reclutamento di figure dirigenziali a tempo pieno ed indeterminato.

Tale incarico comprendeva la formulazione dei bandi, l'acquisizione delle domande, la convocazione dei candidati, la predisposizione delle prove e la composizione della commissione di concorso. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che non può affidarsi ad un

soggetto esterno un incarico delicatissimo, rientrante nei compiti ordinari della struttura, quale la conduzione del concorso pubblico per l'acquisizione di specifiche professionalità.

Inoltre è inverosimile che un'Amministrazione di dimensioni non minimali, nella specie il Comune di Aprilia, non sia in grado di gestire autonomamente un procedimento della delicatezza propria di un concorso pubblico.

Il Consiglio di Stato ha condiviso integralmente le argomentazioni svolte dal primo giudice, che ha ritenuto che l'affidamento di tale incarico comporta l'obbligo di motivare esaurientemente la scelta, evidenziando che eventuali problemi organizzativi devono essere tenuti presenti in comparazione con l'esigenza di assicurare che il concorso sia svolto con le necessarie garanzie di imparzialità. L'affidamento del relativo incarico "intuitu personae" sottrae la scelta dei responsabili della procedura a criteri obiettivi, ancorandola ad una valutazione soggettiva di affidabilità, imputabile esclusivamente al Sindaco.

Inoltre, l'accertamento del possesso dei necessari requisiti tecnici da parte dell'affidatario, deve essere condotto con la necessaria completezza. Nella specie il Comune di Aprilia aveva scelto un docente di scienza dell'amministrazione ed esperto nella gestione di procedure concorsuali informatizzate, ma non era dato conoscere in base a quali elementi era stato accertato il reale possesso di tali requisiti, poi pesantemente messo in discussione anche in sede penale. Alla luce di tali fatti, la sentenza appellata è stata confermata.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, illegittima una procedura concorsuale diretta all'assunzione di personale nel caso in cui il tema della prevista prova scritta sia stato già indicato nel bando di concorso, essendo evidente che la previa conoscenza dell'argomento della tesi incide sull'anonimato delle prove, poiché rende possibile a qualsiasi candidato consegnare preventivamente il proprio elaborato ad uno dei commissari, per ottenere un giudizio favorevole. Il sistema può addirittura consentire ai candidati di far predisporre l'elaborato ad una terza persona, per poi presentarlo alla commissione di concorso a seguito dello svolgimento della prova.

## **POLIZIA LOCALE**

**Il Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha dichiarato che i finti autovelox utilizzati dai Comuni non sono in regola e possono costituire un pericolo.**

Il Ministro Lupi, in una lettera rivolta al Presidente dell'Anci Fassino, ha ribadito il suo parere negativo sui "dissuasori di velocità", il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni.

Il Ministro ha affermato che i finti autovelox, "non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica prevista dal vigente Codice della strada, pertanto, non sono suscettibili né di omologazione, né di approvazione o autorizzazione. La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata".

Fonte: Italia Oggi n. 68 del 21/03/2014 pag. 36

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Ministero dell'Interno DM 12 febbraio 2014, circolare n. 11/2014 : indicazioni in merito al DM 12 febbraio 2014, recante modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile..**

Con circolare n. 11/2014, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni riguardanti la comunicazione di dati per via telematica in materia elettorale, anagrafica e di stato civile.

Fonte: Ministero dell'interno - Servizi demografici del 21/03/2014

## **SERVIZI SOCIALI**

**Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro illustra le modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione, apportate dalla legge n. 9/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014), in tema di ingresso per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati.**

La circolare illustra le agevolazioni che la legge 9/2014 introduce per i ricercatori stranieri, sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano, che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.

E' previsto che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

Ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore, non è necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa; il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

Quanto all'ingresso dei lavoratori altamente qualificati, sono stati abrogati l'obbligo di acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'obbligo di emanazione di un decreto annuale per fissare il tetto ai visti d'ingresso ed ai permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

Fonte: Italia Oggi n. 67 del 20/03/2014 pag. 35